

STATUTO
ASSOCIAZIONE UMBRA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO

Art. 1 - L'associazione denominata "**ASSOCIAZIONE UMBRA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO ODV**" e, più brevemente, "**A.U.C.C. ODV**", è disciplinata dal presente Statuto in conformità alla disciplina transitoria di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito per brevità anche "D.Lgs n.117/2017") nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno le organizzazioni di volontariato nell'ambito del "Terzo Settore".

L'Associazione è una organizzazione di volontariato costituita per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati nel rispetto delle previsioni del D.Lgs n.117/2017.

Sino all'istituzione del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e ss. del D.Lgs. n.117/2017, l'Associazione sarà iscritta nell'Anagrafe delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/1997, e assumerà nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus), che ne costituirà peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita nella denominazione, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione ha sede in Perugia.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

Art. 2 - L'organizzazione dell'associazione è articolata in due sezioni, una per la Provincia di Perugia e una per la Provincia di Terni, ciascuna con propria sede e autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria.

Ciascuna Sezione, in proporzione alle proprie disponibilità, parteciperà finanziariamente alla realizzazione di progetti d'interesse comune.

La sede di Perugia è fissata in coincidenza con quella legale, quella di Terni è attualmente in via degli Oleandri n. 39.

La modifica dell'indirizzo della sede legale non comporta la modifica dello Statuto.

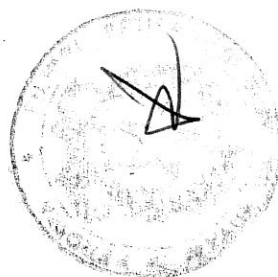
Il Consiglio Regionale può istituire e sopprimere sedi secondarie in tutto il territorio regionale e trasferire le sedi delle Sezioni, nell'ambito dei Comuni capoluogo, senza che ciò comporti modifiche del presente statuto.

Gli amministratori sono tenuti ad effettuare, ove previste, le dovute comunicazioni, ai competenti uffici.

DURATA - SCOPI

Art. 3 - La durata dell'Associazione è fissata a tempo illimitato.

Art. 4 - Scopo dell'associazione è esclusivamente lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito del settore dell'assistenza socio - sanitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale; in particolare essa, nell'ambito di quan-



to previsto dalle lettere a), b) ed h) del 1° comma dell'art.5 D.Lgs n.117/2017, si propone di:

- promuovere attività educativo - divulgative pertinenti all'oncologia;
- favorire l'aggiornamento specialistico di specialisti in senso oncologico;
- promuovere ricerche cliniche nel campo dell'oncologia;
- provvedere all'acquisizione di strumenti diagnostici e/o terapeutici;
- promuovere ricerche di tipo epidemiologico onde valutare le aree di rischio nel territorio della regione in relazione prevalentemente a fattori ambientali;
- studiare, promuovere, organizzare e attuare forme di assistenze sanitaria, psicologica e sociale diretta ad alleviare la sofferenza degli ammalati colpiti da tumore e delle loro famiglie.

Art. 4 bis - Ai sensi degli articoli 17 e 32 D.Lgs. n.117/2017, alla cui disciplina si fa espresso rinvio, per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. In particolare, per le prestazioni rese dagli associati non potrà essere corrisposta alcuna retribuzione, né altro beneficio diretto o indiretto d'ordine patrimoniale. A loro potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute, con il preventivo consenso del Tesoriere e previa presentazione della relativa documentazione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo amministrativo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

In conformità al disposto dell'art.33 D.Lgs. n.117/2017, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 5 - L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi istituzione pubblica o privata in Italia ed all'estero nell'ambito degli scopi statutari, come pure aderire ed associarsi, con delibera del Consiglio Regionale, con altre istituzioni aventi analoghi scopi e finalità.

Art.5 bis - Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro, compatibilmente con quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs. n.117/2017, (Codice del Terzo Settore) e, nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dalla normativa in materia di ONLUS, svolgere le seguenti attività le quali devono essere strumentali e connesse allo scopo :

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;

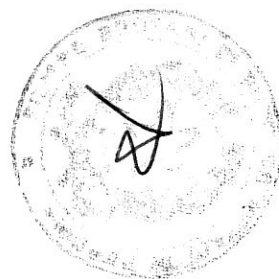
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Associazione, gli operatori dei settori di attività della Associazione e il Pubblico;
- f) erogare premi e borse di studio in favore di soggetti che hanno svolto attività meritevole e inerente allo scopo della Associazione;
- g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari di personale e operatori specializzati da utilizzare esclusivamente all'interno della Associazione per il raggiungimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
- h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di pubblicazione di materiale relativo all'attività e temi inerenti lo scopo della Associazione e attività di sensibilizzazione sociale;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- l) promuovere campagne di sensibilizzazione anche con raccolta di fondi;
- m) costituirsi parte civile in procedimenti giudiziari al fine di tutelare l'interesse generale e/o di singoli malati e loro familiari in ogni caso di collegamento a patologie oncologiche;
- n) svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle previste al presente articolo, da quelle indicate alla lett. a), comma 1, dell'art.10 del D. Lgs. 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ASSOCIATI

Art. 6 - Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che ne condividono gli scopi e che, direttamente o tramite i propri associati, si dichiarino disponibili a prestare la propria opera in qualità di volontari ai sensi dell'art.17 D.Lgs. n.117/2017, nonché altri enti del terzo settore, con o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle organizzazioni di volontariato.

Sono associati i soggetti firmatari dell'atto costitutivo e tutte le persone fisiche e giuridiche (nei limiti di quanto sopra previsto) che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Regionale; chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazio-



ne della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Regionale; il pagamento delle quote deve avvenire entro l'anno di competenza e comunque non oltre il 30 aprile di quello successivo.

La qualità di associato, come pure le quote ed i contributi associativi, sono intrasmissibili; il contributo associativo non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli aderenti all'associazione devono svolgere la propria attività in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito; hanno, per contro, titolo ad utilizzare le strutture e i mezzi di cui l'associazione dispone, al fine di concorrere alla realizzazione degli scopi.

Art. 7 - La qualità di associato si perde per recesso, morte o esclusione per indegnità e morosità.

Per il recesso si fa rinvio all'art. 24 comma secondo Codice Civile.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Regionale con delibera motivata contro l'associato che si renda moroso, per un periodo superiore a sei mesi, nel pagamento delle quote sociali o che svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero ove l'associato socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere Assembleari o del Consiglio Regionale.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

PATRIMONIO

Art. 8 - Ai sensi dell'art.33, 2° comma, D.Lgs. n.117/2017 l'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 5 bis del presente statuto.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 D.Lgs. n.117/2017.

Conseguentemente il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote e contribuzione degli associati;
- da eventuali contribuzioni pubbliche e private;
- dai proventi delle proprie iniziative culturali editoriali di qualsiasi genere l'Associazione intraprenda;
- da ogni lascito, donazione, acquisizione per atto tra vivi o mortis causa possa comunque pervenire all'Associazione a qualsiasi titolo.

Per la realizzazione dei propri scopi e nel rispetto delle norme vigenti

l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, creditizie, che l'organo amministrativo ritenesse utile o opportuno.

Ai sensi dell'articolo 8 D.Lgs. 117/2017, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ORGANI

Art. 9 - Sono organi dell'Associazione:

- a - l'Assemblea generale dei soci;
- b - il Consiglio Direttivo Regionale;
- c - il Presidente ed il Vice Presidente;
- d - i Consigli Provinciali;
- e - i Comitati Cittadini;
- f - l'Organo di Controllo
- g - il Revisore Legale dei Conti o la Società di Revisione
- h - il Comitato Tecnico - scientifico.

Ai sensi dell'art.34 D.Lgs. 117/2017 ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

Art. 10 - L'Assemblea generale dei soci, unica regionale, è l'organo deliberativo dell'Associazione, convocato dal Consiglio Direttivo Regionale, o su richiesta di almeno un decimo degli associati; tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa partecipano all'Assemblea.

Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto; ciascun socio ha diritto a non più di un voto.

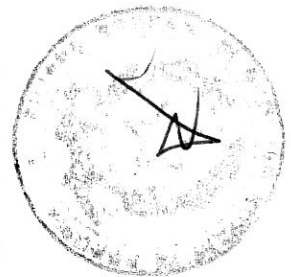
In conformità al disposto dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. 117/2017, ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

L'Assemblea generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno e delibera circa:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi associativi;
- b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvazione del bilancio;
- d) responsabilità dei componenti degli organi associativi e all'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) esclusione degli associati;
- f) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari e dei regolamenti interni;
- g) altri oggetti attribuiti dalla legge o che gli organi associativi intendessero sottoporre

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (tra le quali lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione), sulla liquidazione del patrimonio e sulle altre



materie riservate dalla legge.

L'Assemblea viene convocata con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, inserito nel sito internet dell'associazione e inviato per posta elettronica ai soci che hanno preventivamente comunicato il proprio indirizzo e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso viene altresì pubblicato sul notiziario dell'Associazione, se in grado di uscire in tempi utili.

Nell'avviso devono essere indicati l'ora, il giorno ed il luogo della riunione, in prima ed occorrendo anche in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti oggetto di trattazione.

Art. 11 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Regionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo Regionale ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio Direttivo Regionale più anziano per età; il Segretario dovrà redigere il verbale della seduta con le deliberazioni adottate.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza dei voti validi e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione essa delibera con la maggioranza assoluta (metà più uno) degli aventi diritto al voto, qualunque sia il numero degli intervenuti.

In sede straordinaria l'assemblea delibera in prima convocazione con la maggioranza assoluta (metà più uno) degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione con la maggioranza di almeno i due terzi degli intervenuti, qualunque ne sia il numero.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo Regionale è l'organo esecutivo dell'Associazione e dura in carica tre esercizi sociali.

Esso è composto da un minimo di sei ad un massimo di trenta membri eletti in numero pari per ciascuna sezione, nominati dall'Assemblea che ne fisserà il numero, fermo il rispetto di quanto stabilito al superiore art. 6 e per i limiti temporali ivi indicati.

Ai sensi dell'articolo 34 D.Lgs. 117/2017 tutti i componenti del Consiglio Direttivo Regionale sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile

Il primo Consiglio Direttivo Regionale viene costituito con sei membri.

Il Consiglio, nel suo seno, procede alla nomina del Presidente, del Tesoriere e del Vice Presidente. Delibera altresì la nomina del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Consiglio può delegare a singoli consiglieri alcuni poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti fissando i limiti della delega.

Il Presidente rappresenta, a tutti gli effetti, l'Associazione nei confronti dei terzi e processualmente.

Spetta al Presidente il compimento di tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi sociali in conformità alle delibere degli organi collegiali.

In conformità al disposto dell'art. 26, comma 7, D.Lgs. 117/2017, essendo il potere di rappresentanza generale, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi d'impedimento grave e di morte di quest'ultimo. In tali casi il Consiglio Direttivo decade automaticamente; il Vice Presidente potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione ed avrà inoltre l'obbligo di convocare, entro e non oltre 15 gg. dall'evento, l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite nell'art. 12 del presente statuto.

Entrambi durano in carica quanto il Consiglio e sono rieleggibili.

Spettano al Consiglio Regionale le direttive programmatiche ed il compimento degli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione, tra cui:

- la gestione dei beni immobili (locazioni ultranovennale e compravendite;
- l'assunzione ed il licenziamento di collaboratori con rapporto a tempo indeterminato;
- gli impegni di spesa per oltre euro 100.000 (centomila).

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due Consiglieri con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'assemblea generale dei soci.

Per la validità delle sue riunioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri e la maggioranza dei Consiglieri presenti, fatte salve le deliberazioni riguardanti l'espulsione dei soci ordinari e la determinazione delle quote associative annuali che dovranno essere adottate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri presenti.

Art. 13 - La conduzione della gestione dell'Associazione è curata dal Consiglio Provinciale, cui è affidato il compito di realizzare, in piena autonomia, gli indirizzi programmatici del Consiglio Regionale.

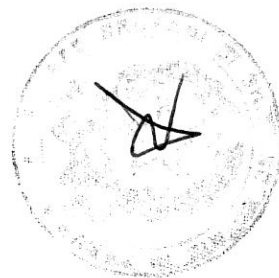
Il Consiglio Provinciale prepara il programma delle manifestazioni, che verrà ratificato dal Direttivo Regionale, e provvede alla sua realizzazione.

Il Consiglio Provinciale, uno per ciascuna Sezione, è costituito dai Consiglieri membri del Consiglio Direttivo Regionale, dai Consiglieri nominati con delibera del Consiglio Direttivo Regionale su proposta del Consiglio Provinciale e dai Coordinatori dei Comitati Cittadini; il numero dei Coordinatori dei Comitati Cittadini non potrà essere pari o superiori al numero dei Consiglieri Regionali. Il Consiglio Provinciale, nel suo seno, procede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere.

Il Consiglio Provinciale viene convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due Consiglieri, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea generale dei soci.

Per la validità delle sue riunioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri e la maggioranza dei Consiglieri presenti.

L'assenza ingiustificata di un Consigliere per almeno cinque riunioni del Consiglio al quale appartiene comporta l'automatica decadenza dello stesso dalla carica. Il Consiglio procederà alla sua surrogazione



per cooptazione.

Nel caso che venga a mancare un Consigliere, il Consiglio Regionale su proposta del Consiglio Provinciale, può procedere alla cooptazione di un suo sostituto con la maggioranza di due terzi e fino ad un massimo di un terzo dei consiglieri durante l'intero triennio della sua durata in carica. I subentranti decadranno dalla carica come gli altri consiglieri alla scadenza del triennio sopra citato.

Non sono previsti rimborsi spese o gettoni di presenza per le attività del Consiglio Direttivo e dei singoli Consiglieri.

Su proposta dei Soci, il Consiglio Provinciale può costituire, regolamentandone l'attività, Comitati Cittadini.

I Comitati Cittadini sono tenuti ad eleggere nel loro seno un Coordinatore ed un tesoriere.

Quest'ultimo dovrà svolgere le sue funzioni coordinandole con quelle del Tesoriere Provinciale, secondo le direttive che gli saranno impartite dal Consiglio Provinciale.

I Comitati Cittadini dipenderanno, finanziariamente ed amministrativamente dalla Sezione nel cui ambito territoriale sono istituite.

Art. 14 - L'Assemblea degli associati, qualora lo ritenga opportuno ovvero sia obbligatorio in virtù di disposizioni di legge (art. 30 D.Lgs. 117/2017), potrà nominare un Sindaco Unico scelto tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro ovvero un Collegio Sindacale.

Qualora decida di nominare un Collegio questo sarà composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto nell'apposito registro dei Revisori Legali, e due supplenti e durerà in carica fino a un massimo di tre esercizi; se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono come quelli in carica.

I componenti del Collegio, che sono rieleggibili, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Il Collegio è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; è presieduto dal soggetto designato dal Collegio.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'orga-

no di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo partecipa, anche in video o audio conferenza, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale

Art. 15 - L'Assemblea degli associati, qualora lo ritenga opportuno ovvero sia obbligatorio in virtù di disposizioni di legge (art.31 D.Lgs. 117/2017), potrà nominare un Revisore Legale dei Conti oppure una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro.

Al Revisore o alla Società di Revisione spetterà la vigilanza contabile dell'associazione.

Art.16 - Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un minimo di tre ad un massimo di nove membri ed è nominato dal Consiglio Direttivo Regionale, con durata triennale.

Ne fanno parte esperti in oncologia soci dell'Associazione ed ha lo scopo di fornire al Consiglio Direttivo pareri tecnici su richiesta del Consiglio Direttivo stesso o in maniera autonoma.

Al suo interno il Comitato elegge un Presidente che dura in carica fino alla scadenza del Comitato medesimo ed è rieleggibile.

Il Comitato Tecnico Scientifico viene convocato dal suo Presidente autonomamente o su richiesta del Consiglio Direttivo Regionale.

Il Presidente del Comitato partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale.

Art.17 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea approva il bilancio di esercizio redatto dal Consiglio Direttivo sulla base delle risultanze dei bilanci delle Sezioni Provinciali.

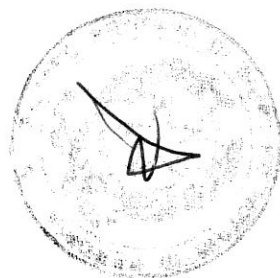
Ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 117/2017 il bilancio di esercizio si articola nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e nella relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 bis a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Ai sensi dell'art.14 D.Lgs. 117/2017 qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a:

a) 1 milione di euro: l'Associazione deve redigere il bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'en-



te, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte; il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato nel sito internet dell'Associazione;

b) centomila euro annui: l'Associazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 117/2017 cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Per consentire una contabilità regionalmente unitaria, ciascuna Sezione è impegnata a concordare tramite il Consiglio Direttivo Regionale procedure di contabilità uniformi secondo uno stesso modello.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.4 del presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.18 - L'Associazione, secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 15 D.Lgs. 117/2017, è obbligata alla corretta e puntuale tenuta dei seguenti libri:

a) libro degli associati;

b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali dandone preavviso agli amministratori e comunque secondo modalità che non violino regole e principi di privacy e non arrechino intralcio alle normali attività di gestione.

Art. 19 - Ai sensi dell'art.9 D.Lgs. 117/2017, in caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra gli associati ma, su proposta dei liquidatori, approvata dall'Assemblea, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 20 - E' incompatibile la carica di Dirigente dell'AUCC con qualsiasi tipo di carica politico-amministrativa elettiva.

Art. 21 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. 460/1997, alle regole e alle discipline in materia di organizzazioni di volontariato ed alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117."

F.to Giuseppe Caforio

F.to Filippo Brufani i.s